



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

#### **1. Novità legislative.**

##### **[Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38](#)**

Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato

(GU n.75 del 30-3-2017) Entrata in vigore 14.04.2017

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**

##### **[C. Cost. sentenza 8 marzo 2017 \(dep. 12 aprile 2017\) nr. 76, Pres. Grossi, Rel. Zanon](#)**

**Reati e pene – Ordinamento Penitenziario – Detenzione domiciliare nei confronti delle detenute madri – Preclusione nei confronti di chi risulti condannata per uno dei delitti indicati dall'art. 4 bis della L. 354/1975 – Illegittimità costituzionale in parte qua**

*La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 – quinquies, comma 1 bis, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), limitatamente alle parole "Salvo nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 – bis"*

Decisione con la quale la Corte, dopo aver richiamato le pronunce con le quali si è evidenziata la speciale rilevanza dell'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, pur riconoscendo l'esigenza di bilanciare tale interesse del minore con le esigenze di difesa sociale, ha ribadito l'incostituzionalità della disposizione normativa che preclude il beneficio dei domiciliari alle detenute madri condannate per uno dei delitti indicati dall'art. 4 bis L. 354/75, sulla base di un automatismo che impedisce al "giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni".

##### **[C. Cost. sentenza 21 marzo 2017 \(dep. 13 aprile 2017\) nr. 81, Pres. Grossi, Rel. Barbera.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

**Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Veneto – Legge di stabilità regionale 2016 – Istituzione del fondo denominato “Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità”, destinato ad assicurare il patrocinio a spese della regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta; Istituzione del fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’Ordine – Illegittimità costituzionale – Ill. costituzionale consequenziale ex art. 27 legge n. 87/1953**

La Corte 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1,2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016 n. 7 (legge di stabilità regionale 2016); 2) dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 5, 6, e 7, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2016. Con tale decisione la Corte censura la Legge n. 7 della Regione Veneto, nella parte in cui introduce il cd. gratuito patrocinio per i cittadini veneti accusati di eccesso colposo di legittima difesa: nella motivazione si sottolinea come detta estensione “interviene sulla disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa; conseguentemente incide su di un ambito materiale riservato dall’art. 117, secondo comma lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, non risultando la misura riconducibile ad attribuzioni della regione”.

### **COMUNICATI STAMPA**

**[Responsabilità civile dei magistrati \(comunicato del 3 aprile 2017\)](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

#### **3. Sezioni Unite.**

**[S.U. Sent. n. 18621 del 23 giugno 2016 \(dep. 14 aprile 2017\), Pres. Canzio, Rel. Paoloni, imp. \(omissis\), P.G. \(concl. diff\).](#)**

**Conflitto positivo di giurisdizione - Giudice ordinario - Giudice militare - Individuazione ufficio del P.M. titolare del diritto/dovere di intervento - Applicabilità del criterio di specialità bilaterale prevalente - *Ne bis in idem* sostanziale.**

(Artt. 25 e 103 Cost.; artt. 13, comma 2, 16, comma 3, 28, 32 e 127 c.p.p.; art. 70, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; art. 5 Legge 7 maggio 1981, n. 180).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che all'udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di Cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione, instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione.

L'informazione provvisoria della suddetta decisione è stata già pubblicata nella Newsletter n. 8, mentre l'Ordinanza di rimessione n. 18956 emessa dalla Sez. I Pen. il 26 gennaio 2016 (dep. 6 maggio 2016), Pres. Vecchio, Rel. Magi, Imp. Zimarmani, P.G. (concl. conf.), è stata pubblicata nella Newsletter n. 6.

**[S.U. Sent. n. 18620 del 19 gennaio 2017 \(dep. 14 aprile 2017\), Pres. Canzio, Rel. Piccialli, ric. \(omissis\), P.G. \(concl. parz. conf\).](#)**

**Impugnazioni - Appello del Pubblico Ministero - Sentenza di proscioglimento - Giudizio Abbreviato non condizionato - Diversa valutazione della prova dichiarativa - Riforma sentenza - Vizio di motivazione - Ragionevole dubbio.**



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 24 – 15 aprile 2017

(Artt. 438, 442, 533, comma 1, 603 e 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; art. 111, comma 3, Cost. art. 6, par. 3, lett. d) CEDU).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del Pubblico Ministero avverso assoluzione disposta all’esito di giudizio abbreviato non condizionato, affermi la responsabilità dell’imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni.

L’informazione provvisoria di tale decisione è già stata pubblicata nella Newsletter n. 19 unitamente [all’Ordinanza di rimessione n. 47015 emessa dalla Sez. II Pen. il 28 ottobre 2016 \(dep. 9 novembre 2016\), Pres. Prestipino, Rel. Agostinacchio.](#)

### QUESTIONI PENDENTI

[Sez. IV Pen., Ordinanza di rimessione n. 13843 del 14 marzo 2017 \(dep. 21 marzo 2017\), n. 13843](#)

**Pres. Bianchi, Rel. Serrao, ric. (*omissis*).**

**Termine motivazione della sentenza - Periodo di sospensione feriale.**

(Artt. 544 e 585 c.p.p.; Legge 28 aprile n. 67, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv. in Legge 10 novembre 2014 n. 162)

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di diritto afferente all’applicabilità del periodo di **sospensione feriale** al termine per la **redazione della sentenza** di cui all’**art. 544 c.p.p.**

Nonostante l’orientamento giurisprudenziale dominante sostenga che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applichi anche ai termini previsti dall’art. 544 c.p.p., si è



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

ritenuta necessaria una “una rimeditazione della questione da parte delle Sezioni Unite” a fronte del «mutato contesto normativo di cui alla legge 28 aprile 2014, n.67”, che ha ridotto detto periodo a 30 giorni.

Di qui, stante l'importanza della questione, rilevante ai sensi dell'art. 610 c.p.p. e l'opportunità di evitare possibili contrasti giurisprudenziali, è stato devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito:

*“Se, anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n.67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162, il termine per la redazione della sentenza di cui all'art.544 cod. proc. pen., quale presupposto di decorrenza dell'ulteriore termine per l'impugnazione ai sensi dell'art.585 cod. proc. pen., non possa ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell'arti legge 7 ottobre 1969, n. 742”.*

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

##### **Sez. III, sentenza 3 novembre 2016 – 6 aprile 2017 n. 16551 – Pres. Fiale – Rel. Andronio.**

##### **Estinzione della pena - Artt. 172 e 173 c.p. – Cause di sospensione ed interruzione – Insussistenza.**

La disciplina dettata in materia di prescrizione della pena non contempla cause di sospensione od interruzione al pari di quanto espressamente previsto in relazione alla prescrizione del reato, ex artt. 159 e 160 c.p. da ciò ne deriva che l'inizio della esecuzione della pena è sufficiente ad evitare l'estinzione della pena e nessuna rilevanza – in mancanza di una previsione legislativa in tal senso – assume la circostanza che l'inizio sia avvenuto coattivamente o con la collaborazione del condannato. Tale principio trova applicazione anche in relazione alla pena pecuniaria e, pertanto, deve ritenersi che l'effettuazione del pagamento, anche parziale, ne impedisca l'estinzione, indipendentemente dalla



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

circostanza se, a tale pagamento parziale, seguano altri pagamenti fino al completo adempimento del debito.

**[Sez. II, sent. 21 marzo-11 aprile 2017, n. 18293, Pres. Fiandanese, Rel. Aielli.](#)**

**Reato continuato - In genere - Presupposto della continuazione - Medesimezza del disegno criminoso - Omogeneità delle violazioni della legge penale e permanenza del proposito criminoso - Presunzione di medesimezza del disegno criminoso - Non ravvisabile - Ragioni.**

In tema di continuazione, non legittimano la presunzione di medesimezza del disegno criminoso, né l'omogeneità delle varie violazioni della legge penale, né la permanenza del proposito criminoso; tali elementi, infatti, sono indicativi unicamente del movente sotteso ai reati posti in essere, ma non costituiscono di per sé prova della originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell'istituto della continuazione.

#### **B. Diritto penale - parte speciale.**

**[Sez. V sent. 10 gennaio 2017 – 4 aprile 2017 n. 16612, Pres. Palla, Rel. De Gregorio.](#)**

**Diffamazione – Elemento costitutivo – Individuazione del soggetto cui la frase offensiva si riferisce.**

Il reato di diffamazione costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata non è configurabile quando siano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di uno o più soggetti appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono chiaramente individuabili



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

**[Sez. V sent. 17 febbraio 2017 – 13 aprile 2017 n. 18509, Pres. Settembre, Rel. Catena.](#)**

**Falso ideologico – Elemento materiale – Giudizio del Pubblico Ufficiale – Discrezionalità e vincoli normativi – Conseguenze.**

In tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale - chiamato ad esprimere un giudizio - sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto; diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri determinati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.

**[Sez. II, sent. 8 marzo-6 aprile 2017, n. 17558, Pres. Diotallevi, Rel. Pazzi.](#)**

**Incolunità pubblica - Incendio - Danneggiamento seguito da incendio - Elemento costitutivo del reato - Pericolo di incendio - Ipotesi tentata - Non ipotizzabile - Ragioni.**

Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appicare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trova applicazione l'art. 424 c.p. Conseguentemente, rispetto al delitto *de quo* non è ipotizzabile la sussistenza di un delitto tentato sia perché, dovendo il fatto essere commesso al solo fine di danneggiare, lo stesso non può essere diretto allo scopo di incendiare, sia



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

perché il fatto medesimo non è punibile fino a quando non sia sorto quanto meno il pericolo di incendio, evenienza sufficiente a ravvisare la consumazione del delitto in parola.

**[Sez. IV, sent. 13 gennaio 2017 – 5 aprile 2017, n. 17133, Pres. Blaiotta, Rel. Menichetti.](#)**

**Lesioni personali colpose – Lesioni cagionate da animale – Responsabilità del proprietario – obbligo giuridico di impedire l'evento – Anche all'interno dell'abitazione – Sussistenza.**

Al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto a controllare e custodire l'animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all'interno dell'abitazione.

**[Sez. IV, sent. 17 gennaio 2017 – 5 aprile 2017, n. 17145, Pres. Ciampi, Rel. Bellini.](#)**

**Lesioni personali colpose – Lesioni cagionate da animale – Responsabilità del proprietario – obbligo giuridico di impedire l'evento – Relazione di semplice detenzione tra animale e persona – Sufficienza – Rapporto di proprietà in senso civilistico – Necessità – Esclusione.**

L'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico.

**Sez. III, sentenza 21 febbraio – 3 aprile 2017 n. 16542 – Pres. Fiale – Rel. Di Stasi.**

**Violenza privata – Art. 610 c.p. – Sussistenza – Presupposti – Violenza sessuale – Art. 609 bis c.p. – Concorso formale – Presupposti.**

Il reato di violenza privata ha natura di reato complesso, vale a dire che il suo elemento costitutivo è dato da una condotta che, isolatamente considerata, costituirebbe l'elemento materiale di un altro reato. Conseguentemente, quando in unico contesto, vengano posti in essere sia comportamenti violenti e



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

minacce ed entrambe queste condotte siano finalizzate ad imporre alla vittima un *facere* o un *pati* non è dubbio che resti integrata l'ipotesi di violenza privata, se l'agente raggiunge il suo scopo ovvero quella del tentativo del predetto reato, se lo scopo non è raggiunto.

Il delitto di violenza privata non concorre con quello di violenza sessuale quando la violenza fisica o morale sia del tutto strumentale rispetto al compimento degli atti sessuali e non rappresenta un *quid pluris* che ecceda il compimento dell'attività sessuale coatta.

*(La copia della sentenza non è, allo stato, disponibile in quanto i dati identificativi delle parti sono in corso di oscuramento).*

**Sez. III, sentenza 21 febbraio – 3 aprile 2017 n. 16542 – Pres. Fiale – Rel. Di Stasi.**

**Violenza sessuale –Art. 609 septies n. 4 c.p. – Procedibilità d'ufficio -Connessione – Presupposti.**

In materia di delitti di violenza sessuale la procedibilità d'ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609 septies, comma quarto n. 4 c.p., si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale, ex art. 12 c.p.p. ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora quando ricorrono i presupposti di uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p.

*(La copia della sentenza non è, allo stato, disponibile in quanto i dati identificativi delle parti sono in corso di oscuramento).*

**C. Leggi speciali.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

**[Sez. V sent. 16 dicembre 2016 – 11 aprile 2017 n. 18317, Pres. Settembre, Rel. Riccardi.](#)**

**Abusiva attività finanziaria – Nozione di esercizio di attività nei confronti del pubblico – Professionalità.**

L'art. 9 d.m. n. 29 del 2009, nella definizione di “esercizio di attività nei confronti del pubblico”, dispone al comma 1 che le attività indicate negli art. 3, 4 e 5 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità: tuttavia il carattere di professionalità non implica il perseguimento di uno scopo di lucro o, quantomeno, di un obiettivo di economicità (pareggio tra costi e ricavi); il concetto di professionalità non va, infatti, inteso come attività produttiva di reddito di impresa ma in senso ampio, come attività svolta in modo continuativo.

**[Sez. IV, sent. 18 gennaio 2017 – 5 aprile 2017, n. 17151, Pres. Izzo, Rel. Pavich.](#)**

**Art. 186 comma 4 C.d.S. – Facoltà di accompagnare il conducente al posto di polizia – violazione della libertà personale – Esclusione.**

La previsione della facoltà degli agenti di polizia di accompagnare il conducente presso il posto di polizia non è violativa della sua libertà personale e pertanto è immune da vizi di costituzionalità per contrasto con l'art. 13 Cost. Il conducente non subisce infatti alcuna coartazione, potendosi rifiutare in caso di ritenuto abuso di potere da parte dell'agente. Vero è che - a tutela della effettività dell'attività di polizia - codesto rifiuto è poi costruito come un autonomo titolo di reato; ma è la stessa norma che prevede tali modalità di accertamento a scongiurare i rischi di abuso e di irragionevolezza, consentendo che a posteriori si compia una verifica giudiziale dei fatti e della attendibilità delle ragioni del convincimento dell'agente, in relazione al bene protetto della sicurezza della circolazione ed alle correlate finalità di prevenzione.

**[Sez. I sent. 9 novembre 2016 – 6 aprile 2017 n. 17546, Pres. Vecchio, Rel. Sandrini.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

#### **Intestazione fittizia di quote di società – Aggravante della finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa – Elementi – Dolo.**

La circostanza aggravante della finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di cui all'art. 12 – quinquies legge n. 356 del 1992, qualora l'occultamento giuridico dell'attività imprenditoriale di un soggetto, attraverso la fittizia intestazione ad altri, sia funzionale ad implementare la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica. Occorre, pertanto, in relazione al dolo specifico di favorire l'associazione richiesto per l'integrazione dell'aggravante, che la relativa finalità costituisca l'obiettivo diretto della condotta di intestazione fittizia, nel senso che l'attività economica gestita – sotto copertura – da esponenti del sodalizio mafioso o comunque da persone ad esso legate, sia funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale, di modo che questa ne tragga mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio: non è, di contro, sufficiente che l'attività occulta serva gli interessi di un singolo associato, sia pure posizionato a livello di vertice nella cosca, né che quest'ultima possa trarre un qualche vantaggio indiretto dalla finalizzazione della condotta a favorirne il singolo partecipante.

**[Sez. V sent. 24 marzo 2017 – 7 aprile 2017 n. 17819, Pres. Nappi, Rel. Vessichelli.](#)**

#### **Reati Fallimentari – Rapporti tra infedeltà patrimoniale e bancarotta per distrazione – Ratio di tutela.**

È ben possibile che una condotta di infedeltà patrimoniale non integri il reato di bancarotta per distrazione, posto che si tratta di reati in rapporto di specialità reciproca e preordinati alla tutela di interessi diversi: l'uno i creditori sociali (art. 216 L.F.), l'altro il patrimonio sociale (art. 2634 c.c.)

**[Sez. I, sent. 13 settembre 2016-5 aprile 2017, n. 17047, Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

**Reati militari - Reati contro il servizio militare - Mutilazione e simulazione di infermità - Perfezionamento del reato - Induzione in errore dell'autorità militare circa l'esistenza della infermità simulata - Modalità della condotta - Ipotesi.**

Ai fini del perfezionamento del delitto di simulazione di infermità previsto dall'art. 159 c.p.m.p., sono irrilevanti la modalità della condotta con la quale l'agente determina l'induzione in errore del Comando di appartenenza circa la sussistenza delle dedotta infermità; pertanto, nella previsione incriminatrice è senz'altro sussumibile il comportamento del militare che produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e per lucrare indebitamente la licenza di convalida, non richiedendo la legge che il soggetto attivo insceni la sintomatologia della malattia simulata.

#### **D. Diritto processuale.**

**[Sez. V sent. 22 novembre 2016 – 11 aprile 2017 n. 18313, Pres. Palla, Rel. Micheli.](#)**

**Appello – Omessa notifica dell'estratto della sentenza contumaciale di primo grado – Nullità – Presentazione dell'impugnazione da parte del difensore – Conseguenze.**

La sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è *inutiliter data* soltanto se l'irregolarità di detta notifica sia stata eccepita dal difensore e la corte abbia omesso l'esame della sollevata eccezione.

**[Sez. I sent. 21 ottobre 2016 – 6 aprile 2017 n. 17516, Pres. Vecchio, Rel. Minchella.](#)**

**Appello – Rinnovazione dell'istruttoria – Perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputato – Possibilità di procedere ex officio.**

Nel giudizio di appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputato persino nel caso in cui la decisione di



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico motivo di gravame, in quanto l'accertamento dell'idoneità intellettuale e volitiva dell'imputato non necessita di richiesta di parte, potendo essere compiuto anche di ufficio dal giudice di merito allorché ci siano elementi per dubitare dell'imputabilità.

**[Sez. II, sent. 28 marzo-12 aprile 2017, n. 18463, Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino.](#)**

**Archiviazione - In genere - Archiviazione per particolare tenuità del fatto - Opposizione della persona offesa - Contenuto - Differenza rispetto all'opposizione ex art. 410, comma 1, c.p.p.**

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le "ragioni del dissenso" rispetto alla sussumibilità della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 131-*bis* c.p.p., e non anche le indagini suppletive ed i relativi temi di prova, come invece richiesto dall'art. 410, comma 1, c.p.p. nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, stante la diversità tra le due ipotesi di archiviazione e tra le ragioni poste a sostegno delle stesse.

**[Sez. II, sent. 30 novembre 2016-12 aprile 2017, n. 18432, Pres. Fumu, Rel. Taddei.](#)**

**Atti processuali - Lingua - Efficacia operativa dell'art. 143 c.p.p.**

In tema di interpretazione degli atti, poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 c.p.p. è subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, qualora l'imputato straniero mostri, in qualsiasi maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non rimanga completamente inerte, ma, al contrario, assuma personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, non essendo rinvenibile nell'ordinamento processuale un principio generale da cui discenda il diritto indiscriminato dello straniero, in quanto tale, a giovare di tale assistenza, né esiste un obbligo di traduzione in lingua nota allo straniero alloggato, che non



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

comprenda la lingua italiana, dell'estratto contumaciale della sentenza ed anche dopo la modifica dell'art. 143 c.p.p. per effetto del D.Lgs n.32 del 4 marzo 2014 che ha recepito la direttiva 2010/64/UE (secondo cui il diritto alla traduzione si riferisce a "tutti i documenti che sono fondamentali per garantire [agli imputati o indagati] che siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa e per tutelare l'equità del procedimento") non integra ipotesi di nullità la mancata traduzione della sentenza, nella lingua nota all'imputato alloglotta, al più, potendosi configurare, ove vi sia specifica richiesta da parte dello straniero, una rimessione in termini per l'impugnazione.

#### **Sez. III, sentenza 3 novembre 2016 – 3 aprile 2017 n. 16552 – Pres. Fiale – Rel. Aceto.**

**Avvocato stabilito – Art. 8 D. Lgs 96/2001 – Opposizione avverso decreto penale di condanna proposta dal solo *abogado* – Ammissibilità.**

Il tenore della norma di cui all'art. 8 D. Lgs 2 febbraio 2001 n. 96 (attuazione della direttiva volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) non lascia dubbi sul fatto che la dichiarazione di intesa possa essere sottoscritta anteriormente alla costituzione della parte interessata o, in alternativa, in occasione del primo atto di difesa dell'assistito.

*(Sulla scorta del predetto principio la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza del G.I.P. che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'avvocato "stabilito" in quanto non accompagnata dalla dichiarazione d'intesa)*

#### **Sez. II, sent. 16 dicembre 2016-12 aprile 2017, n. 18433, Pres. Gallo, Rel. Cervadoro.**

**Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. - Opposizione della persona offesa - Audizione dell'opponente che ne abbia fatto domanda -**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

#### **Necessità - Acquisizione della memoria prodotta dall'opponente in luogo della sua audizione - Violazione del contraddittorio - Insussistenza.**

Nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda; tuttavia, non sussiste violazione del contraddittorio qualora la persona offesa, dopo avere chiesto di essere ascoltata, abbia esposto per iscritto le proprie ragioni con produzione di memoria ed il G.I.P., acquisita la stessa, abbia deciso l'archiviazione senza procedere all'audizione "de qua".

#### **[Sez. V sent. 23 febbraio 2017 – 7 aprile 2017 n. 17825, Pres. Palla, Rel. De Gregorio.](#)**

#### **Misure cautelari – Esigenza di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. – Attualità del pericolo – Onere motivazionale.**

L'introduzione , con la legge 16 aprile 2015 n. 47, del requisito dell'attualità del pericolo nell'art. 274 lett. C) c.p.p. ha imposto al Giudice uno specifico onere motivazionale che lo renda esplicito in relazione al tempo trascorso dal commesso reato.

#### **[Sez. V sent. 22 novembre 2016 – 7 aprile 2017 n. 17821, Pres. Palla, Rel. Micheli.](#)**

#### **Misure cautelari – Esigenza di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. – Requisito dell'attualità e tempo trascorso dai fatti.**

L'indagine sulla sussistenza del requisito dell'attualità assume rilievo ancor maggiore quanto più ampio sia il tempo che divide i fatti contestati dall'ordinanza cautelare: a tal fine, il requisito dell'attualità non può certo essere equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato ma sta invece ad indicare la continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.

#### **Sez. II, sent. 11 gennaio-12 aprile 2017, n. 18441, Pres. Diotallevi, Rel. Verga.**

**Notificazioni - In genere - Notificazioni all'imputato - Dichiarazione, elezione o determinazione di domicilio - Imputato detenuto per altra causa - Notifica al domicilio eletto presso il difensore - Validità - Sussistenza - Fattispecie.**

È valida la notifica all'imputato detenuto, anche per altra causa, eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione, avendo anche l'imputato detenuto la facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.p. (*Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario, in cui la Corte ha precisato che il rapporto fiduciario instaurato tra l'imputato e il difensore ed il connesso dovere d'informazione gravante su quest'ultimo non vengono meno per lo stato di detenzione del primo, con la conseguente idoneità di tale notificazione a garantire la conoscenza effettiva della data del giudizio*).

#### **Sez. III, sentenza 3 novembre 2016 – 3 aprile 2017 n. 16551 – Pres. Fiale – Rel. Aceto.**

**Opposizione alla richiesta di archiviazione - Art. 410 c.p.p. – Ammissibilità - Provvedimenti del Giudice.**

Ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione è vero che non può essere disconosciuto al Giudice il potere/dovere di filtrare l'atto introduttivo del sub-procedimento, escludendo richieste investigative manifestamente superflue ma detta verifica non può essere pregiudicata dalla richiesta di infondatezza della notizia di reato, posta alla base della richiesta formulata dal P.M. Ed infatti lo scopo dell'investigazione suppletiva è proprio quello di contrastare la determinazione del P.M. sulla ipotizzata infondatezza della notizia di reato, fornendo al Giudice spunti di valutazione astrattamente idonei a modificare i dati di fatto sui quali quella determinazione si fonda.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

Affermare la superfluità e irrilevanza del tema proposto dalla persona offesa, utilizzando come metro di giudizio la fondata prospettazione della Pubblica Accusa, costituisce un classico esempio di ragionamento circolare che sbarra le porte al contraddittorio invocato dalla persona offesa, con un giudizio che sostanzialmente anticipa le valutazioni di merito sulla richiesta del P.M.

**[Sez. I sent. 9 settembre 2016 – 6 aprile 2017 n. 17506, Pres. Vecchio, Rel. Mancuso.](#)**

**Ricorso per cassazione – Ipotesi di cui alla lettera e) dell'art. 606 comma 1 c.p.p. – Requisiti.**

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta in sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale *incompatibilità* all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

**[Sez. V sent. 17 febbraio 2017 – 13 aprile 2017 n. 18509, Pres. Settembre, Rel. Catena.](#)**

**Ricorso per cassazione – Travisamento della prova – Nozione – Limiti di deducibilità.**

Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

pronunzia; detto vizio – in particolare per aver utilizzato un'informazione inesistente nel materiale processuale o per aver omesso di valutare una prova decisiva – può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. “doppia conforme”, essere superato il limite costituito dal *devolutum* con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice.

**[Sez. II, sent. 31 marzo-11 aprile 2017, n. 18309, Pres. Gallo, Rel. Pardo.](#)**

#### **Ricorso per errore materiale o di fatto – Definizione di errore di fatto.**

In tema di ricorso straordinario *ex art. 625-bis c.p.p.*, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'*art. 625-bis c.p.p.*

**[Sez. IV, sent. 17 gennaio 2017 – 5 aprile 2017, n. 17141, Pres. Ciampi, Rel. Cenci.](#)**

#### **Riforma della sentenza in grado di appello – Riforma in senso assolutorio di sentenza di condanna – Obblighi di motivazione rafforzata – Confutazione specifica e completa delle ragioni esposte dal giudice del primo grado – Necessità – Sussistenza – Ragioni.**

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che, in radicale riforma della sentenza di condanna di primo grado, pronunci sentenza di assoluzione ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di condanna, essendo necessario scardinare l'impianto



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Ciò perché nel nostro ordinamento processuale - che ha prescelto a statuto cognitivo fondante del processo penale il modello accusatorio, ispirato ai principi fondamentali della oralità della prova, della immediatezza della sua formazione davanti al giudice chiamato a decidere e della dialettica delle parti nella sua formazione - il giudice di appello, che ripete tutti i poteri decisori da quello di primo grado, non ha di per sé, in base alla sua costituzione e all'ordinamento giudiziario, una "autorevolezza maggiore" di quello.

**[Sez. IV, sent. 9 marzo 2017 – 5 aprile 2017, n. 17212, Pres. Blaiotta, Rel. Pezzella.](#)**

**Riparazione per ingiusta detenzione – Possibilità di rivalutazione di fatti esaminati dal giudice della cognizione – Sussistenza – Limite – Fatti accertati nel giudizio di merito e non quelli la cui esistenza sia stata esclusa perché non accertati.**

Il giudice della riparazione può apprezzare i fatti esaminati dal giudice della cognizione in modo diverso, rivalutandoli per verificare se vi sia stato dolo o colpa grave che possa avere avuto efficacia causale sull'emissione della misura. Questa possibilità di rivalutazione ha, tuttavia, un limite: riguarda i fatti che il giudice del merito abbia ritenuto accertati e non quelli la cui esistenza abbia ritenuto di escludere. Per questi ultimi (fatti non accertati) non vi è alcuna possibilità di rivalutazione perché si tratta di condotte la cui esistenza non è stata accertata in giudizio e quindi deve essere esclusa. Non se ne può tenere conto nel giudizio di riparazione essendo state escluse nel giudizio di responsabilità.

**Riparazione per ingiusta detenzione – Elementi significativi di dolo o colpa grave – Valorizzati nella ordinanza custodiale – Valutabilità – Sussistenza – Obbligo di confronto con le sentenze di merito che ne abbiano escluso la valenza probatoria – Sussistenza.**

In tema di ingiusta detenzione il giudice della riparazione può rinvenire elementi significativi di dolo o colpa grave, ostativi al riconoscimento della somma riparatoria, in circostanze di fatto emerse nel corso



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

delle indagini preliminari e valorizzate nel provvedimento cautelare, ma non può sottrarsi al confronto con le sentenze di merito (di primo e secondo grado) che abbiano fornito una lettura del tutto diversa delle predette risultanze.

*(Nella fattispecie il ricorrente era stato assolto dalla Corte di Assise di Roma, con sentenza confermata dalla Corte di Assise di Appello di Roma. Entrambe le sentenze si erano puntualmente confrontate con ciascuno degli elementi di accusa richiamati nell'ordinanza cautelare e ne avevano escluso ogni valenza indiziaria).*

**[Sez. III, sentenza 15 marzo – 11 aprile 2017 n. 17925 – Pres. Amoresano – Rel. Aceto.](#)**

**Sequestro preventivo – Art. 321 c.p.p. – Obbligo di motivazione autonoma del G.I.P. – Necessità.**

La prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi di reato può essere certamente osservata quando il Giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del P.M., richiesta che può anche condividere integralmente ma non può prescindere dal proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura, dandone conto in motivazione.

**[Sez. III, sentenza 3 novembre 2016 – 6 aprile 2017 n. 17225 – Pres. Fiale – Rel. Andronio.](#)**

**Spedizione dell'impugnazione - Art. 583 c. 2 c.p.p. – Utilizzo servizi di posta privati – Ammissibilità.**

In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, l'effetto anticipatorio di cui all'art. 583 c. 2 c.p.p., secondo il quale l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privati, regolarmente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore della



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

normativa che ha sottratto al gestore del servizio universale in Poste Italiane S.p.A. la riserva del servizio di invio e recapito della raccomandate amministrative e giudiziarie.

**[Sez. III, sentenza 24 gennaio – 4 aprile 2017 n. 16611 – Pres. Rosi – Rel. Di Stasi.](#)**

**Termini processuali stabiliti a giorni – Art. 172 c. 3 c.p.p. – Termine iniziale ricadente su un giorno festivo – Proroga – Insussistenza.**

In materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dal comma 3 dell'art. 172 c.p.p. con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l'inizio della loro decorrenza la quale, dunque, non è prorogata di diritto anche quando debba essere riferita, in concreto, ad un giorno festivo.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. I, sentenza 15 novembre 2016 – 11 aprile 2017 n. 18359 – Pres. Siotto – Rel. Mancuso.](#)**

**Affidamento in prova – Detenzione domiciliare Artt. 47 e 47 ter legge 354/75 – Diniego – Obbligo di motivazione.**

In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione il Giudice deve fondare la statuizione sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità. Da ciò ne deriva che il provvedimento di diniego che faccia riferimento alle sole informazioni in atti, alla gravità dei reati commessi deve ritenersi carente dal punto di vista motivazionale.

**[Sez. I, sent. 19 dicembre 2016-3 aprile 2017, n. 16598, Pres. Di Tomassi, Rel. Di Giuro.](#)**

**Esecuzione penale - Giudice dell'esecuzione - Questioni sul titolo esecutivo - Limiti del potere di accertamento - Fattispecie.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

È inammissibile l'incidente di esecuzione preordinato ad ottenere l'invalidità del decreto di latitanza, mai eccepita nella fase di cognizione, poiché esso una volta emesso sulla base degli atti, implica che le notifiche siano eseguite nelle forme prescritte dall'art. 165 c.p.p. sino a quando non sia processualmente accertata la cessazione della latitanza, senza necessità di disporre la rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o di grado. Ciò in quanto, in sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione; a tal fine il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione (*Fattispecie in cui la Corte ha valutato del tutto legittimo - contrariamente a quanto opinato in ricorso - che, emesso il decreto di latitanza senza che ne fosse stata eccepita l'invalidità nel giudizio di cognizione, la sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato fosse stata notificata ai sensi dell' art. 165 c.p.p., diventando esecutiva per l'inutile decorso del termine per impugnare*).

**[Sez. I sent. 14 febbraio 2017 – 7 aprile 2017 n. 17880, Pres. Mazzei, Rel. Cairo.](#)**

#### **Sorveglianza – Liberazione anticipata.**

In tema di liberazione anticipata il principio della valutazione frazionata per semestri del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesta l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto: in ogni caso, la valutazione della condotta in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta e fuori del regime di detenzione in carcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

**[Sez. I sent. 10 gennaio 2017 – 7 aprile 2017 n. 17843, Pres. Vecchio, Rel. Boni.](#)**

**Sorveglianza – Presupposti per la concessione della misura alternativa – Confessione – Irrilevanza – Eventuale condanna per evasione.**

Ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione non è in alcun modo richiesta la confessione del condannato, il quale – nel pieno esercizio delle prerogative difensive – ha il diritto di non ammettere le proprie responsabilità, sia nel corso del processo di cognizione, sia dopo la condanna irrevocabile, pur dovendo dar prova di accettare la condanna nei suoi contenuti afflittivi

E' da escludere che l'intervenuta condanna per il reato di evasione precluda automaticamente l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, dovendo in ogni caso il giudice procedere ad un esame approfondito e motivato della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale.

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

#### **5. Novità editoriali**

Manfredi Bontempelli: ***LA LITISPENDENZA PENALE*** Giuffrè

Pasquale Bronzo: ***IL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO. POTERI DELLE PARTI E RUOLO DEL GIUDICE*** Cedam

Pasquale Bronzo, Katia La Regina, Paola Spagnolo: ***IL PLURALISMO DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI. TRA TIPICITA' ED ADEGUATEZZA*** Cedam

Paolo Ferrua: ***LA PROVA NEL PROCESSO PENALE Vol. I Struttura e procedimento*** Giappichelli

Carlo Fiorio, Rossella Fonti, Mariangela Montagna (a cura di): ***INAZIONE, CONTROLLI, ESECUZIONE. ATTI DEL CONVEGNO IN RICORDO DI GIOVANNI DEAN*** Pacini

Rocco Galli: ***NUOVO CORSO DI DIRITTO PENALE*** Cedam

Andrea Lazzoni, Alessandro Trinci: ***NOTIFICHE: DIFENDERSI CON LE ECCEZIONI*** Giuffrè

Francesco Sbisà (a cura di): ***RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D. LGS. 231/01)*** Ipsosa



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

Laura Scomparin (a cura di): ***CORRUZIONE E INFILTRAZIONI CRIMINALI NEGLI APPALTI PUBBLICI*** Giappichelli

Giovanna Stanzione: ***AUTOINCRIMINAZIONE E DIRITTO AL SILENZIO. LE ESPERIENZE ITALIANA, FRANCESE E INGLESE*** Cedam

Maria Teresa Trapasso: ***LA PUNIBILITA' DELLE CONDOTTE AUTORICICLATORIE*** Jovene

Angelo Zampaglione: ***LA PROVA NEI PROCESSI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA*** Cedam

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Evento: ***Presentazione del libro "ANATOMIA DEL POTERE GIUDIZIARIO" a cura di Carlo Guarnieri, Gaetano Insolera, Lorenzo Zilletti*** (Camera Penale di Prato)  
Prato, mercoledì 19 aprile 2017 ore 15, Palazzo delle Professioni – Via Pugliesi 26

Seminario: ***LA PROVA DIGITALE NEL PROCESSO PENALE*** (Camera Penale Vicentina)  
Vicenza, giovedì 20 aprile 2017 ore 15, sede Ordine degli Avvocati - Palazzo Gualdo – Piazzetta Gualdi  
7

Seminario del ciclo "Lo statuto costituzionale e convenzionale della confisca": ***LA CONFISCA IN EUROPA***



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

Milano, venerdì 28 aprile 2017 ore 12.30, Università Bocconi, Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa”, Aula 4 via Rontgen

Convegno: ***L'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA IN ITALIA: QUANDO IL PROCESSO DIVENTA MEDIATICO (Doveri dell'Avvocato e del Giornalista)*** (Camera Penale di Lecce “Francesco Salvi”)

Lecce, venerdì 28 aprile 2017 ore 15.30, Aula Magna Corte di Appello

II Seminario di Criminologia: ***TRACCE CRIMINALI*** (Camera Penale di Marsala “On.le Avv. Stefano Pellegrino”)

Marsala, venerdì 28 aprile 2017 ore 14 – sabato 29 aprile 2017 ore 9.30, Complesso Monumentale di San Pietro

Seminario del ciclo “Processo penale e regole europee – Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali: ***LIMITI AL CONTRADDITTORIO E GIUSTO PROCESSO***  
Pavia, martedì 2 maggio 2017 ore 21, Collegio Ghisleri Aula Magna, Piazza Ghisleri 5

Convegno: ***IL PROCESSO PENALE E LA PROGRESSIVA PRECARIETA' DEI DIRITTI DIFENSIVI***

Roma, mercoledì 3 maggio 2017 ore 15.30, Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour

Incontro di studio: ***LE NUOVE RESPONSABILITA' IN AMBITO SANITARIO DOPO LA LEGGE GELLI - BIANCO***

Roma, giovedì 4 maggio 2017 ore 15.30, Aula Fleming - Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma Tor Vergata



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 24 – 15 aprile 2017**

Evento: ***L'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA IN ITALIA Il primo libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*** (Camera Penale di Trapani “Giuseppe Rubino”)

Trapani, sabato 6 maggio 2017 ore 9, Aula “Giovanni Falcone” Tribunale di Trapani

Convegno: ***CRISI DEL CARCERE E INTERVENTI DI RIFORMA: UN DIALOGO CON LA STORIA***

Como, venerdì 12 maggio 2017 ore 9.30, Università degli Studi dell'Insubria - Aula Magna, Chiostro di S. Abbondio

Seminario sul ricorso per cassazione in sede penale – VI incontro: ***La prospettiva nomofilattica delle decisioni della Cassazione, in particolare delle Sezioni Unite. L'incrocio fra la giurisprudenza di legittimità e la legalità costituzionale*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, lunedì 22 maggio 2017 ore 9.30, Sede UCPI, via Lentasio 7

Convegno: ***LA LEGGE SUGLI ECOREATI DUE ANNI DOPO: UN DIALOGO TRA DOTTRINA E GIURISPRUDENZA***

Milano, venerdì 26 maggio 2017 ore 9.30, Università degli Studi Milano – Bicocca, Aula Martini – Edificio U6

III Giornata di Studi Giuridici: ***IL PROCESSO CHE VERRA'*** (Camera Penale di Patti)

Capo d'Orlando (ME), venerdì 26 maggio 2017 ore 15 – sabato 27 maggio 2017 ore 9.30, Villa Piccolo S.S. Km 109